

Repertorio n. 2489

- Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria -
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - "SPEZZINO"

Contratto d'appalto relativo alla procedura aperta per la fornitura di un sistema per la diagnostica immunologica di laboratorio, per un periodo di cinque anni.

L'anno duemiladodici il giorno 7 del mese di febbraio in La Spezia, nella sede dell'A.S.L. n. 5 "SPEZZINO" - Via XXIV Maggio, 139 – La Spezia:

TRA

➤ il dr. Gianfranco CONZI, nato a Genova il 9.5.1948, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'**Azienda Sanitaria Locale n. 5 - "Spezzino" (C.F. e P.I. 00962520110)**, nel prosieguo del presente atto denominata soltanto Azienda

E

➤ la sig.ra Paola MAGHETTI, procuratore (delega notarile agli atti del presente contratto), nata ad Arona (NO), il 21.11.1977 e residente in Via Bernardo Baglioni 14 – 28041 Arona (NO), in qualità di legale rappresentante di **DiaSorin S.p.A – Via Crescentino snc – 13040 Saluggia (VC) (C.F. e P.I. 13144290155)**, aggiudicataria della fornitura in oggetto e nel prosieguo del presente atto denominata soltanto Aggiudicataria

PREMESSO

- che con delibera n. 393 del 19.5.11 è stato autorizzato l'espletamento della gara d'appalto in oggetto;
- che nella seduta pubblica del 14.11.11 il suddetto appalto è stato provvisoriamente aggiudicato alla società sopra menzionata;
- che con delibera n. 1041 del 15.12.11 l'Azienda ha deciso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in service, di un sistema per la diagnostica immunologica di laboratorio. La fornitura dovrà essere effettuata presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale S. Andrea di La Spezia

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI PRODOTTI DA FORNIRE

La fornitura comprende:

1. Locazione della strumentazione, costituita da:

a) strumentazione di laboratorio, corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento e rispondente alle specifiche indicate nell' Allegato n°1 del Capitolato Speciale.

2. Somministrazione dei reagenti e prodotti consumabili, costituita da:

a) reagenti, calibratori e controlli

b) reagenti ausiliari e materiali di consumo (compreso eventuale materiale di consumo per stampanti fornite nel service);

I reagenti, i calibratori, i materiali di controllo, la strumentazione, i prodotti consumabili nonché i relativi accessori, utilizzati per l'esame dei campioni, dovranno recare la marcatura CE, apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione, sempreché ciò sia possibile e opportuno, sul manuale di istruzioni per l'uso (in lingua italiana) e sulla confezione commerciale a decorrere dalla data stabilita per la obbligatorietà di tale normativa.

La quantificazione dei reagenti e dei prodotti consumabili occorrenti per l'esecuzione dei carichi di lavoro di cui all'Allegato n°1 del Capitolato è impegnativa per l'Aggiudicataria che è, pertanto, obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per l'esecuzione dei test e per il buon funzionamento della strumentazione fino all'espletamento del carico di lavoro previsto.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto il responsabile del Laboratorio riscontrasse un rendimento inferiore dei reagenti o un consumo superiore del materiale di consumo, si procederà, in contraddittorio con l'Aggiudicataria, alla rideterminazione del prezzo a favore dell'Azienda.

Le quantità di reagenti e prodotti consumabili, che derivano dai carichi di lavoro indicati, non impegnano l'Azienda, in quanto sono soggette alle necessità effettive della stessa e possono variare in aumento o in diminuzione, senza che l'Impresa possa ottenere alcun risarcimento quale indennizzo.

L'Azienda inoltre si riserva la facoltà di acquistare in parte i prodotti indicati o di recedere parzialmente dal contratto, nel caso intervenga una riorganizzazione dei servizi interessati, per cui l'utilizzo delle tecnologie e dei prodotti forniti non risulti più idoneo o economicamente conveniente.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura avrà **durata quinquennale**, a decorrere dal collaudo positivo dell'ultimo sistema diagnostico consegnato, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del capitolato.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicataria la proroga della fornitura per un periodo ulteriore di almeno 90 (novanta) giorni dopo la scadenza, senza che l'Impresa stessa possa richiedere condizioni diverse da quelle contrattuali.

ART. 4 - PREZZO

L'Aggiudicataria eseguirà la fornitura al prezzo complessivo annuo di € 311.680,00, IVA esclusa, così suddivisi:

**reagenti e prodotti consumabili € 293.680,00;*

**locazione strumentazione € 18.000,00.*

Cod. CIG: 25245837CA

Il prezzo di fornitura s'intende comprensivo di imballo, trasporto franco presidi dell'Azienda, facchinaggio e altre spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

ART.5 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA STRUMENTAZIONE

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri connessi alla installazione e messa in funzione della strumentazione, compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione.

L'Aggiudicataria fornirà e renderà funzionante il sistema offerto, compreso il collegamento LIS, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. La fornitura del sistema è soggetta a un periodo di prova di due mesi al termine di tale periodo sarà effettuato il verbale di collaudo. Nella fase di installazione l'Aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e d'uso necessario per la definitiva messa a punto delle metodiche sulla strumentazione fornita, nonché per l'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA NELL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE

L'attrezzatura fornita in locazione resterà comunque di proprietà dell'Aggiudicataria e dovrà essere restituita alla stessa alla scadenza del contratto.

L'Azienda è tenuta a utilizzare l'attrezzatura nel rispetto delle istruzioni impartite dal personale tecnico dell'Impresa, oppure contenute nel manuale tecnico in lingua italiana fornito a corredo della attrezzatura.

L'Azienda è custode dell'attrezzatura fornita in locazione e sarà responsabile di eventuali danni arrecati all'attrezzatura, derivanti da un uso improprio.

Alla scadenza del contratto, l'Aggiudicataria è obbligata a ritirare l'attrezzatura presso i locali dell'Azienda entro 30 (*trenta*) giorni naturali e consecutivi dal termine del contratto e comunque dalla messa a disposizione dell'Azienda.

ART. 7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

L'Azienda garantirà la funzionalità dell'attrezzatura per tutta la durata contrattuale, anche mediante consegna, tramite corriere, di attrezzatura sostitutiva, avente le caratteristiche tecniche corrispondenti o superiori a quella da ritirare per guasto, con i servizi indicati all'art. 5 del Capitolato.

Per la manutenzione dell'attrezzatura, l'Azienda non potrà in alcun modo fare intervenire tecnici non autorizzati dall'Aggiudicataria; in caso contrario, l'Azienda sarà direttamente responsabile dei danni arrecati all'attrezzatura.

ART.8 - CONSEGNE E CONFEZIONAMENTO

Le consegne devono essere effettuate a seguito di buono d'ordine emesso dall'Azienda, nella quantità, luoghi e modalità descritte nello stesso e ricevuto dall'impresa anche via fax.

I prodotti forniti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative stabilite nel capitolato speciale e offerte dall'Impresa.

Qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di consegnare i prodotti nel formato richiesto, comunicherà all'Azienda il formato disponibile, riportando comunque il prezzo del nuovo confezionamento al costo del test prescritto;

Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato:

-luogo di consegna della merce e numero e data dell'ordine;

Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'Azienda, fermo restando che tale firma non impegna l'Azienda, quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna. I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le indicazioni specificate all'art. 6 del capitolato.

Al momento della consegna, il tempo di scadenza dei prodotti non dovrà essere inferiore a 90 giorni, salvo il caso di minore validità del prodotto al momento stesso della produzione.

ART. 9 - CONTESTAZIONI

Il giudizio sulla accettabilità dei prodotti forniti è riservato agli operatori dell'Azienda del settore competente; pertanto l'Aggiudicataria accetta eventuali contestazioni sulla quantità, qualità e confezionamento delle merci all'apertura dei colli, anche successivamente alla consegna.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, la fornitura sarà rifiutata e l'Impresa dovrà provvedere all'immediata sostituzione, facendosi carico di ogni maggiore spesa.

In via di eccezione, l'Azienda potrà accettare le forniture di prodotti non conformi a quanto

prescritto, qualora l'Aggiudicataria sia disponibile a concedere una adeguata riduzione del prezzo.

In caso di urgenti esigenze di servizio, l'Azienda potrà immediatamente utilizzare i prodotti non conformi, dando notizia all'Impresa della detrazione che sarà effettuata sul prezzo, pari al minor valore da attribuire ai prodotti forniti.

ART. 10 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

Le fatture dovranno essere intestate a: ASL n. 5 "Spezzino" Via XXIV Maggio, 139 – 19100 La Spezia.

Le fatture delle merci dovranno indicare il numero, la data dell'ordine, del D.D.T. ed il luogo di consegna, mentre le fatture relative al canone di locazione dei sistemi diagnostici, con l'indicazione del buono d'ordine dell'Azienda del tipo di apparecchio ed il luogo di ubicazione, saranno emesse dall'Impresa con cadenza trimestrale posticipata, decorrenza collaudo positivo.

In considerazione dei termini necessari all'effettuazione delle verifiche e delle procedure contabili, il termine di pagamento è di 90 (novanta) dalla data di ricevimento della fattura oltre tale termine applicazione tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni su istanza della Ditta aggiudicataria.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell'Azienda.

ART. 11 REVISIONE PREZZI

I prezzi proposti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura, successivamente, su richiesta dell'Aggiudicataria, potranno essere soggetti ad adeguamento dei prezzi, da effettuarsi ai sensi dell'art. n. 115 del D.Lgs. 163/06.

ART. 12 - PENALITA'

In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione delle forniture, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, anche cumulativamente:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'Impresa, con addebito alla stessa delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità nella misura del 3%, per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura dell'1% per le forniture eseguite in ritardo, per ogni decade di ritardo.

La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.

In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Azienda è obbligata a dare comunicazione all'Impresa entro il termine di giorni 5 (cinque), mediante Raccomandata A.R.

L'importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti dell'Impresa derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l'Azienda; in caso di insufficienza, l'importo è addebitato sul deposito cauzionale, ove richiesto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Qualora l'Aggiudicataria commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale, con acquisto in danno e applicazione della penalità prevista per le forniture non eseguite.

ART. 14 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Azienda potrà recedere dal contratto, anche parzialmente, con preavviso di giorni 60, nel caso di riorganizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie della Regione Liguria e/o dei servizi interessati all'esecuzione del contratto;

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di contestazione fra l'Azienda e l'Impresa, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'Azienda.

In ogni caso, durante le more del giudizio, l'Impresa non può interrompere la fornitura, ma continuarla secondo le richieste dell'azienda.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla Legge n. 241/90.

ART. 17 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto, dovrà comunque essere richiesta la preventiva autorizzazione dell'Azienda, ai sensi dell'art.118 D.Lgs. n.163 del 12.04.06, pena l'immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo.

ART. 18 - GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'Aggiudicataria ha costituito un deposito cauzionale, allegato agli atti, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs n. 163/06.

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Azienda acquisisce, ove prevista, la prescritta documentazione circa l'insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/94.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI : CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Nel caso di inosservanza delle norme sopraindicate, l'Azienda procede alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 21 - SPESE

Sono a carico dell'Aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Azienda, tutte le spese relative al presente contratto, che è da considerarsi scrittura privata e registrata su richiesta delle parti.

ART. 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti:

Il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, l'offerta dell'Aggiudicataria e la delibera di aggiudicazione.


ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per l'Azienda

il Direttore Generale: Gianfranco Conzi



per la ditta Aggiudicataria DiaSorin S.p.A.

la sig.ra Paola MAGHETTI



Il Direttore della S.C. AA.GG. e Legali

Dr.ssa Luisella Bargerò

